



**COMUNE DI STRIANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)  
**Ufficio del Segretario**



Striano, lì 11.06.2020.

**Responsabili di Servizio- loro sedi**

**Ai dipendenti comunali-sede**

**All'Ufficio Personale-sede**

**E p.c.**

**ASSESSORE al Personale**

**Dott.ssa Rosa Muro**

**OGGETTO: Direttiva in merito ai permessi brevi, permessi 104 ed altri permessi da recuperare.**

**Il Segretario Generale**

**Premesso che** sono pervenuti a questo Ufficio da parte degli Amministratori Comunali varie richieste verbali in merito all'utilizzo dei permessi brevi, nonché chiarimenti in merito alle modalità di allontanamento dalla postazione di lavoro dei dipendenti fumatori, nonché sull'utilizzo dei permessi in generale.

**Richiamata** la normativa vigente in materia

**Visto** in particolare il vigente codice di comportamento allegato al Codice anticorruzione

**DISPONE**

**Fatta** eccezione per la pausa caffè, consentita nei limiti di cui al vigente regolamento, l'allontanamento dalla propria postazione di lavoro, senza autorizzazione della P.O. di appartenenza e senza timbratura, integra gli estremi di responsabilità disciplinare.

Brevissime pause per i dipendenti fumatori, negli spazi consentiti, possono essere tollerate nella misura massima di n. 2 nell'arco dell'intero turno di lavoro e per intervallo di tempo non superiore ai 5 minuti per volta.

Quanto ai permessi brevi da recuperare chiesti per altri motivi, nonché al caso di differimento dell'orario di inizio della prestazione lavorativa, si rammenta che trattasi di permessi per il quale il dipendente non ha un diritto incondizionato al rilascio; difatti la fruizione di tali permessi è sottoposta all'autorizzazione del datore di lavoro (responsabile del servizio) previa valutazione circa la compatibilità con le esigenze organizzative; ciò premesso le richieste di fruizione dei permessi brevi dovranno essere formalizzate comunque per iscritto e sottoposte con congruo anticipo (almeno 2 giorni prima) all'esame del responsabile del servizio che deciderà se autorizzare o meno il permesso; è ammesso tuttavia di derogare a quanto detto in merito, laddove ricorrano circostanze eccezionali ed imprevedibili, ma in questo caso, il

dipendente interessato dovrà contattare il responsabile del servizio prima dell'inizio del turno di lavoro (al fine di evitare disservizi) ed ottenerne l'autorizzazione per le vie brevi, fermo restando il successivo obbligo del dipendente di documentare per iscritto e produrre gli atti a giustificazione di quanto sopra; ovviamente i predetti permessi andranno recuperati nel corso del mese, secondo le disposizioni del responsabile del servizio e non potranno superare i limiti contrattuali previsti, coinvolgendo a tal fine l'ufficio personale per i dovuti controlli.

Quanto infine ai permessi ex lege n. 104/92 e s.m.i. si rammentano i "poteri di controllo" che la normativa riconosce espressamente all'amministrazione in tema di utilizzo di tali permessi. Infatti, stante la formulazione dell'art. 33 della L. 5.02.1992 n. 104 smi, ed in particolare del comma 7-bis, il quale prevede << Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti..... >>, occorre infatti ricordare che:

- la fruizione dei permessi va concordata, nella sua articolazione, con il datore di lavoro e a tal fine il richiedente deve presentare il piano di fruizione degli stessi e comunicare al proprio Responsabile le date in cui fruirà dei permessi in tempo utile, salvo emergenze, per consentire l'organizzazione dei servizi e per limitare le ricadute negative derivanti dall'assenza;
- l'amministrazione è tenuta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese per valutare il permanere del diritto a fruire dei benefici, ed il dipendente dovrà a tale scopo assicurare ogni utile collaborazione ( ad es. con il rendicontare mensilmente la fruizione dei permessi).

Sui poteri di controllo dell'ente , ferme restando le autonome determinazioni di ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e gestionale (circolare della Funzione Pubblica del 6.12.2010 n.13 ), è intervenuta in più occasioni la Cassazione.

In particolare con la sentenza Cass. civ. Sez. lavoro, 13 settembre 2016, n. 17968, è stata ribadita la particolare finalità dei benefici concessi e l'esigenza di temperare l'esercizio del diritto da parte del lavoratore con le esigenze organizzative aziendali, legittimano il datore di lavoro a procedere al controllo del lavoratore.

La sentenza, dopo avere richiamato il dettato dell'art. 33, comma 3, L. n. 104 del 1992 e l'art. 24 della L. n. 183 del 2010, conferma che il diritto ai permessi è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza effettiva, che costituisce la causa del riconoscimento del permesso.

Secondo la Corte, pertanto, l'uso improprio del permesso per assistenza al disabile può integrare, secondo le circostanze del caso, una grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente.

Ciò premesso si invitano i titolari di P.O. in indirizzo ad assumere i provvedimenti necessari per la corretta esecuzione di quanto disposto.

**Il Segretario Comunale**

dr.ssa Anna Maria Montuori  
